

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di video terminali.
2. **NON SONO VIDEO TERMINALI:** gli accessori e i sistemi informatici ai posti di guida autoveicoli ; i punti informatici e informativi per il pubblico ; le macchine calcolatrici e i registratori di cassa , le macchine di videoscrittura senza schermo separato (es: bancomat).

DEFINIZIONI

Per “videoterminale” si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione.

Per “ posto di lavoro “ si intende l'insieme che comprende le attrezzature necessarie (video , tastiera , mouse , telefono , modem ,software e hardware , stampante , accessori , scrivania , sedia , piani di lavoro ecc.) nonché l'ambiente di lavoro circostante.

Per “ lavoratore “ si intende chi utilizza l'attrezzatura come sopra in modo sistematico o abituale , per venti ore settimanali dedotte le pause.

FORMAZIONE , INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Tenendo conto delle attività svolte , sulla base del documento di valutazione dei rischi , il datore di lavoro fornisce ai lavoratori la formazione e le informazioni adeguate in particolare riguardo a :

1. le misure di prevenzione e sicurezza applicabili al posto di lavoro ;
2. le modalità di svolgimento della attività ;
3. la protezione degli occhi e della vista ;
4. alle soluzioni da adottare per evitare i rischi sopra esposti

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori sono sottoposti, da parte del Medico Competente alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento a:

1. i rischi per la vista e gli occhi ;
2. ai rischi per l'apparato muscolo scheletrico .

NEL CASO SI SUPERINO LE 20 ORE/SETTIMANA.
Salvo casi particolari , la periodicità dei controlli sono biennali per lavoratori con limitazioni o prescrizioni e ultracinquantenni , quinquennali per tutti gli altri lavoratori.

SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO

Queste disposizioni sono contemplate nell'articolo 175 del D.Lgs.vo 81/2008 .

Il lavoratore ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di interruzione sono stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di tale , il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite a livello individuale ove il Medico Competente ne evidenzi la necessità. E'comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione nono sono compresi i tempi di risposta del sistema elettronico che sono considerati a tutti gli effetti tempo di lavoro ove il lavoratore non possa abbandonare il suo posto di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e come tale non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedano la riduzione dell'orario complessivo di lavoro .

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

Tenendo conto delle attività svolte , sulla base del documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro pone particolare riguardo a :

1. i rischi per la vista e per gli occhi ;
2. ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale ;
3. alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale ;
4. alle soluzioni da adottare per evitare i rischi sopra esposti .

Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori , in funzione delle attività svolte e all'esito delle visite previste dalla sorveglianza sanitaria , i dispositivi speciali di correzione visiva (art. 176 comma 6).

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. E' VIETATO FUMARE
2. E' OBBLIGATORIO segnalare al Dirigente o al Preposto eventuali situazioni di pericolo
3. E' OBBLIGATORIA la partecipazione ai corsi di formazione , informazione e addestramento
4. E' OBBLIGATORIO sottoporsi alla Sorveglianza Sanitaria

SANZIONI

La legislazione vigente prevede , in caso di inottemperanze , sanzioni a carico del Datore di Lavoro , del Dirigente e del Preposto .

Nel caso di negligenza sono previste sanzioni anche per i lavoratori.



D.LGS 81/2008

Titolo VII

(Art 172- 179)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 15

La sicurezza, la tutela e la salute nei
luoghi di lavoro

**Le Attrezzature munite di
Videoterminali**

a cura del SPP